

COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 12 OTTOBRE 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.	PAG.	
Congedo:			
PRESIDENTE	439		
Proposta di legge (Discussione e approvazione):			
CACCURI ed altri: Estensione della legge 11 marzo 1951, n. 134, sull'abilitazione provvisoria all'esercizio professionale. (2176)	440		
PRESIDENTE	440, 441, 442		
LOZZA	440, 441		
CESSI	440, 441		
D'AMBROSIO	440, 441		
AMBRICO	440		
RESCIGNO	441		
FRANCESCHINI	441		
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	442		
Disegno di legge (Discussione e approvazione):			
Modifica dell'articolo 16 della legge 8 aprile 1942, n. 1145, sul riordinamento degli Osservatori astronomici. (2161)	442		
PRESIDENTE	442, 443, 444		
VETRONE, <i>Relatore</i>	442, 443, 444		
PARENTE	443		
CESSI	444		
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	444		
		Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
		Istituzione di una sezione specializzata per il commercio con l'estero presso gli istituti tecnico-commerciali « Armando Diaz » di Napoli, « Duca degli Abruzzi » di Roma e « Carlo Piaggio » di Viareggio. (2172)	444
		PRESIDENTE	444, 445, 446
		MORO ALDO, <i>Relatore</i>	444, 445
		RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	445
		SILIPO	445
		MONDOLFO	445
		LOZZA	446
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	446
		La seduta comincia alle 9. .	
		BIANCHI BIANCA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (<i>È approvato</i>).	
		Congedo.	
		PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Berti Giuseppe fu Giovanni.	

Discussione della proposta di legge dei deputati Caccuri ed altri: Estensione della legge 11 marzo 1951, n. 134, sull'abilitazione provvisoria all'esercizio professionale. (2176).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Caccuri, Giuntoli Grazia, Borsellino, Monterisi, De Meo, Semeraro Gabriele: « Estensione della legge 11 marzo 1951, n. 134, sull'abilitazione provvisoria all'esercizio professionale ».

Riferirò io stesso brevemente. Ma prima ritengo opportuno che la Commissione decida in merito ad una questione procedurale.

Come gli onorevoli colleghi avranno visto, vi è, all'ordine del giorno, un altro provvedimento sulla stessa materia, la proposta di legge di iniziativa dei senatori Magri ed altri: « Abilitazione all'esercizio professionale », già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato, il cui esame fu dalla nostra Commissione iniziato e sospeso nella seduta del 14 dicembre 1950.

Desidero, perciò, interpellare la Commissione sull'opportunità di abbinare le due proposte di legge. In tal caso, poiché la proposta Magri è in uno stadio più avanzato, avendo già ottenuto l'approvazione dal Senato, la proposta Caccuri, di cui dobbiamo ancora iniziare l'esame, potrebbe costituire emendamento alla proposta Magri, che prenderemmo come base della discussione. Riassumo brevemente il progetto trasmessoci dal Senato, per maggior chiarezza. Esso sana il passato, disponendo che le abilitazioni provvisorie diventino definitive, per i laureati a tutto l'anno accademico 1947-48, e cioè fino all'entrata in vigore della Costituzione, e riordina la materia dell'esame per l'abilitazione professionale, per i laureati dal 1948-49 in poi.

La proposta Caccuri, invece, vuole prorogare, ancora per un anno, l'abilitazione provvisoria, cioè vuole estendere le disposizioni della legge 11 marzo 1951, n. 134, anche ai laureati del 1950-51; quindi, tratta della stessa materia, ma con una diversa finalità. Qualora la Commissione si convincesse dell'opportunità dell'abbinamento, nei termini che ho ora indicato, proporrei di limitarci all'approvazione della proposta Magri, ma solo della prima parte e precisamente di quella che riguarda la sanatoria fino al 1948, alla quale farei seguire, come articolo aggiuntivo, la proposta Caccuri. Rimanderei, invece, alla riforma della scuola, la seconda parte della proposta Magri, quella che disciplina, per il

futuro, l'esame di abilitazione. Prego gli onorevoli colleghi di voler esprimere la loro opinione in proposito.

LOZZA. Onorevole Presidente, la sua proposta troverebbe consenziente l'intera Commissione, se questa fosse preparata a discutere la proposta Magri, come lo è certamente, invece, per la proposta Caccuri. L'aggiunta che è stata fatta, dopo la compilazione dell'ordine del giorno, per portare al nostro esame di oggi anche la proposta Magri, (opportuna, d'altra parte, data la similarità della materia), ha colto di sorpresa, oltre a me, anche molti altri colleghi della Commissione impegnati, come lo siamo tutti in questi giorni, nei lavori all'Assemblea. Faccio, quindi, formale proposta di rinviare la discussione della proposta Magri, limitando il nostro esame alla proposta Caccuri, della quale tutti noi riconosciamo urgente l'approvazione.

CESSI. Mi associo alle osservazioni dell'onorevole Lozza, anche perché non credo che la questione possa esser posta nei termini espressi dal Presidente. La proposta Magri dà non una pura e semplice sanatoria al passato fino al 1947-48, ma vi pone delle condizioni; una è questa: « purché all'abilitazione provvisoria sia seguito frattanto l'effettivo esercizio della professione. L'esame della documentazione relativa è deferito alle Commissioni di cui al successivo articolo 4, secondo modalità di attuazione da stabilirsi dal ministro della pubblica istruzione ». Come si vede, è un problema piuttosto complesso, che dovrà essere esaminato a fondo. La proposta Caccuri non si presta ad essere considerata come emendamento alla proposta Magri, perché tratta, si della stessa materia, ma con intento completamente diverso, tanto da potersi considerare in contraddizione con l'altra, tant'è vero che vuol concedere proprio ciò che l'altra nega, vale a dire, la proroga dell'abilitazione provvisoria.

Comunque, senza altre considerazioni di merito, aderisco alla proposta dell'onorevole Lozza.

D'AMBROSIO. A mio giudizio, dovremmo accantonare temporaneamente la proposta Magri e discutere quella Caccuri, che ha carattere di grande urgenza. Sono, quindi, d'accordo con gli onorevoli Lozza e Cessi.

AMBRICO. Mi associo alla proposta chiarificatrice dell'onorevole D'Ambrosio, perché vi è tra le proposte, effettivamente, una qualche diversità. Inoltre, la proposta Magri, che prevede la sanatoria solo fino all'entrata in vigore della Costituzione, richiede un esame ben ponderato.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1951

RESCIGNO. Anche io sono dello stesso avviso, perché le preoccupazioni dell'onorevole Lozza, condivise da tutti, sono giustissime. Questa proposta Magri è di una grande importanza e gravità, collegata com'è col principio costituzionale che sancisce l'esame per l'abilitazione professionale. La proposta Caccuri è, effettivamente, distinta dall'altra ed obbedisce anche a un motivo di urgenza. Credo che si debba, senz'altro, discuterla, soprassedendo sulla proposta Magri.

CESSI. Faccio un'osservazione: se approviamo la proposta Caccuri, il Senato opporrà che esiste già, in precedenza, la proposta Magri; risorgerà così il conflitto di competenza sorto l'altro anno a proposito della proposta Mieville.

PRESIDENTE. Onorevole Cessi, lei stesso ha obiettato che si tratta di una proposta diversa; il Senato potrebbe sollevare questa eccezione solo in caso di identità.

Ora, la proposta Magri riguarda la sanatoria per il passato e l'esame di stato per l'avvenire, non la estensione dell'abilitazione provvisoria ai laureati del 1950-51; in altre parole, la proposta Caccuri tratta una parte della materia dell'abilitazione che la proposta Magri non tratta; non può sorgere, quindi, conflitto di competenza.

Allora, se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito, secondo la proposta dell'onorevole Lozza, che la Commissione inizierà subito la discussione della proposta Caccuri, mentre quella della proposta Magri sarà rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Dovrei, ora, riferire sulla proposta Caccuri ma credo che essa sia stata sufficientemente illustrata dalla discussione che ha preceduto. Dichiaro, quindi, aperta la discussione generale.

FRANCESCHINI. Desidero ricordare che, sia l'anno scorso per il progetto Mieville, sia l'anno precedente, la nostra Commissione ha tenuto la seguente linea di condotta. Dato che l'esame di Stato, se avvenisse, dovrebbe svolgersi nel mese di marzo o di aprile dell'anno successivo a quello della laurea e non prima, una concessione di abilitazione, sia pure provvisoria, data immediatamente dopo la laurea rappresenterebbe un vantaggio di sei mesi che questi laureati avrebbero rispetto a tutti gli altri che hanno ottenuto l'abilitazione dopo aver sostenuto l'esame. Pertanto, la Commissione ha, sì, approvato in linea contingente l'estensione dell'abilitazione provvisoria ma l'ha approvata in marzo, non

prima, in modo da non concedere un ingiustificato privilegio a questi giovani che stanno ancora laureandosi e che, appena avuto la laurea, *ipso facto*, avrebbero l'abilitazione, senza dover fare la trafila di sei mesi che hanno fatto tutti.

D'AMBROSIO. Ma la proposta di legge, dopo essere stata approvata da noi, deve andare al Senato, e, quindi, deve essere pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*.

PRESIDENTE. Ciò che ha detto l'onorevole Franceschini circa la linea di condotta che la Commissione avrebbe seguito negli anni passati, non è del tutto esatto, come dimostrano le date dei provvedimenti legislativi con i quali furono concesse, negli anni passati, le abilitazioni provvisorie: regio decreto legge 27 gennaio 1944; decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945; regio decreto legislativo 27 maggio 1946; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947. Come si vede, alcuni provvedimenti sono del novembre o del gennaio.

FRANCESCHINI. Ma negli ultimi due anni si è seguita la linea di condotta a cui ho accennato.

PRESIDENTE. Per la verità, il progetto Mieville fu approvato dalla nostra Commissione in data 20 ottobre 1950.

FRANCESCHINI. Comunque, volevo semplicemente richiamare alla memoria della Commissione la linea di condotta che mi pareva fosse stata seguita negli anni scorsi: è giusto concedere l'abilitazione provvisoria, ma non v'è ragione che costituisca un vantaggio rispetto agli altri.

LOZZA. A mio giudizio, prima approviamo questo provvedimento provvisorio e meglio è. Piuttosto, che questa sia veramente l'ultima volta che concediamo la proroga. Non sono, perciò, d'accordo con l'onorevole Franceschini che anche quest'anno si debba far aspettare i giovani perché hanno aspettato gli altri anni. Ritengo, invece, che si debba approvare al più presto questa proposta di legge per passare subito all'esame del provvedimento definitivo, in modo che l'anno prossimo non si debba ricorrere ancora ad un provvedimento provvisorio.

CESSI. Sarà bene ricordare che la legge per gli esami professionali non è né revocata né sospesa, e che il Ministero ha piena facoltà di indire le sessioni di esami professionali, quando voglia. Il motivo per cui non sono state mai indette tali sessioni è che la legge stessa è stata trovata inadeguata in rapporto

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1951

allo scopo, alla finalità dell'esame professionale. È stata, perciò, tacitamente sospesa — non c'è, infatti, ripeto, nessuna disposizione che sospenda l'applicazione della legge — e, intanto, si è provveduto accordando l'esercizio provvisorio.

Tre anni fa, il Ministro presentò un progetto di legge che, però, noi non accettammo perché lo giudicammo forse peggiore della stessa legge in vigore; approvammo, invece, mi pare per iniziativa dell'onorevole Marchesi, un provvedimento di esercizio provvisorio. Da allora abbiamo sempre continuato con questo sistema.

Rivolgo una viva preghiera al rappresentante del Governo perché sia al più presto formulato un progetto di legge, di cui, peraltro, non mi nascondo le difficoltà; difficoltà oltre che d'ordine economico, anche di ordine giuridico e, direi quasi, costituzionale, ma, soprattutto, d'ordine morale. Dopo aver ammesso dei laureati all'esercizio, come possiamo revocare questa concessione, e in quale modo? Oltre al danno materiale che si procura, c'è anche il danno morale. È questo un problema su cui richiamo particolarmente l'attenzione del Governo, un problema che deve essere studiato ed affrontato con piena responsabilità e consapevolezza.

Ma finché non c'è la nuova legge, che cosa possiamo fare? Vogliamo privare dei giovani, arrivati alla fine dei loro studi, del diritto di esercitare, non concedendo loro il mezzo di abilitarsi? Se non vogliamo questo, non possiamo far altro, per il momento, che accettare questa disposizione transitoria la quale — ed io non me lo nascondo — invece di facilitare e semplificare la risoluzione del problema, lo aggrava ancor più aumentando il numero di coloro, ai quali noi dovremo dare una sistemazione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo con l'onorevole Cessi per quanto riguarda la gravità e le difficoltà di ordine tecnico e di ordine pratico che il problema presenta. La legge dell'11 marzo 1951 demanda al ministro il compito di predisporre, entro un termine fissato dal Parlamento, l'esame di stato per il conseguimento dell'abilitazione definitiva. E il ministro sta studiando e cercando di attuare, al più presto, questa parte importantissima della Costituzione che riguarda uno dei settori più delicati della scuola, quello dell'esercizio della professione.

Il Governo è favorevole alla concessione dell'abilitazione provvisoria.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Sono estese ai laureati dell'anno accademico 1950-51 le disposizioni emanate con la legge 11 marzo 1951, n. 134, in relazione al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 384, in materia di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale.

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 16 della legge 8 aprile 1942, n. 1145, sul riordinamento degli Osservatori astronomici. (2161).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 16 della legge 8 aprile 1942, n. 1145, sul riordinamento degli Osservatori astronomici ».

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole, facendo rilevare l'opportunità che la decorrenza del provvedimento sia spostata dal 1948 al 1951.

L'onorevole Vetrone ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VETRONE, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame non dovrebbe sollevare obiezioni, trattandosi di un semplice provvedimento di rivalutazione della retribuzione spettante all'incaricato della direzione dell'osservatorio vesuviano.

La legge 8 agosto 1942, n. 1145, sul riordinamento degli osservatori astronomici, cui è assimilato l'Osservatorio vesuviano, nell'ultimo comma dell'articolo 16 stabilisce che all'incaricato della direzione dell'osserva-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1951

torio vesuviano spetta una retribuzione in ragione di annue lire 4000, da ridursi ai sensi del regio decreto-legge 20 novembre 1930 e 14 aprile 1934, vale a dire, una retribuzione mensile di sole 240 lire. E il disegno di legge sottoposto al nostro esame stabilisce che tale indennità deve essere portata a lire 120.000 annue.

Potrei, a questo punto, porre fine alla mia relazione, convinto che la Commissione vorrà approvare il disegno di legge. Però, come il Presidente ha già comunicato, la Commissione finanze e tesoro, nell'esprimere parere favorevole al provvedimento nella sua sostanza, ha rilevato l'opportunità che la decorrenza sia stabilita dal 1° luglio 1951 anziché dal 1° luglio 1948. Ora, tengo a dire che se ragioni di opportunità esistono, queste militano a favore della decorrenza dal 1° luglio 1948. Difatti, il presente disegno di legge non è che la edizione riveduta e corretta di un disegno di legge che fu approvato regolarmente dal Consiglio dei Ministri nel 1948, ma non poté esser presentato al Parlamento per mancanza di fondi. Oggi giunge finalmente a noi con la speranza di un migliore successo, dato che il Ministro del tesoro ha trovato la copertura nel capitolo 452 dello stato di previsione dello stesso Ministero del tesoro.

Se questa è una delle ragioni per mantenere la decorrenza dal 1° luglio 1948, non posso fare a meno di aggiungerne un'altra, che vorrei chiamare di coerenza legislativa. Ormai è norma comune che al funzionario dello Stato, il quale, oltre a ricoprire il posto di ruolo, abbia un incarico, spetti per il nuovo incarico una retribuzione pari a un terzo dello stipendio previsto per il grado iniziale. Proprio in base a questa norma generale è stata approvata la legge dell'11 luglio 1951, n. 580, a modifica di una precedente legge dell'11 luglio 1913, n. 971, nella quale si stabilisce che all'incaricato della direzione del Giardino coloniale di Palermo spetta una retribuzione pari a un terzo dello stipendio iniziale di grado V di funzionario dello Stato, che corrisponde a una somma di 180.000 lire annue; la stessa legge prevede una decorrenza retrodatata. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame riguarda un caso analogo, perché sia l'incaricato della direzione del Giardino coloniale di Palermo, sia l'incaricato della direzione dell'Osservatorio vesuviano sono professori universitari di ruolo. Quindi, se dovessimo essere coerenti, dovremmo aumentare la retribuzione da 120.000 a 180.000 lire annue. Non presenterò un emendamento

del genere, perché so quanto tempo occorrerebbe per trovare la copertura delle altre 60 mila lire. D'altra parte, va considerato che è stata già nominata una commissione di studio per la revisione completa della legge riguardante il riordinamento degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano. In quella sede potrebbe essere avanzata questa proposta.

Ma vi sono anche ragioni di ordine morale per mantenere la decorrenza dal 1948. Il direttore dell'osservatorio vesuviano, con sprezzo del pericolo e spirito di sacrificio che si possono spiegare solo con una sfrenata passione per la scienza, durante il periodo bellico, ha salvato tutta l'attrezzatura scientifica dell'istituto. Inoltre, quando nel 1944 si verificò l'eruzione del Vesuvio, mentre tutti fuggivano presi dal terrore, egli, con qualche collaboratore (ebbi anche io la fortuna di assistere a quella eruzione), rimase sul posto per assicurare alla scienza delle osservazioni preziosissime, perché il Vesuvio è l'unico vulcano che assomma in sé i fenomeni caratteristici di tutti i vulcani del mondo — si potrebbe considerare un vulcano modello o, come dicono gli studiosi stranieri, un vulcano laboratorio.

Un'altra considerazione di ordine morale è questa. L'eruzione ha distrutto la funicolare, l'unico mezzo di comunicazione per accedere all'Istituto. Ora, mentre grazie alle provvidenze della Cassa del Mezzogiorno si va svolgendo sulle falde del vulcano, e presto fin sulla cima, una bellissima strada asfaltata per la maggior comodità dei turisti, il direttore dell'osservatorio, non disponendo l'istituto di un automezzo, deve salire a piedi al suo posto di lavoro, che non è sito nel comune di Napoli, ma in quello di Resina e lontano dall'abitato.

Per tutte queste considerazioni, mi permetto di proporre alla Commissione l'approvazione del disegno di legge nel testo governativo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Prima di dare ad altri la parola, desidererei sapere che cosa rappresenta la cifra di 348 mila lire che si legge nell'articolo 2.

VETRONE, Relatore. Corrisponde a tre anni di arretrato, diminuito dell'attuale retribuzione.

PRESIDENTE. E per l'anno in corso?

PARENTE. Faccio osservare che per l'anno in corso non vi è bisogno di indicare la copertura, trattandosi di spesa che rientra

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1951

nella gestione ordinaria. In altre parole, la spesa è da classificarsi fra quelle d'ordine e obbligatorie, come i miglioramenti di carriera, ecc., per le quali esistono particolari stanziamenti in ogni bilancio.

CESSI. Desidererei un chiarimento: non ho capito bene se all'incaricato della direzione dell'Osservatorio spetti la retribuzione di lire 120 mila anche nel caso che non sia un professore universitario.

VETRONE, *Relatore*. L'ordinamento dell'Osservatorio vesuviano prevede che l'incarico della direzione sia affidato al titolare della cattedra di fisica terrestre dell'Università di Napoli. Il problema, sollevato dall'onorevole Cessi, non si pone, quindi.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non ho niente da aggiungere all'esauriente relazione del relatore, se non per associarmi a lui nel chiedere alla Commissione l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi osservazioni ed emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1

L'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 8 agosto 1942, n. 1145, sul riordinamento degli Osservatori astronomici concernente la retribuzione annua spettante all'incaricato della direzione dell'Osservatorio vesuviano di Napoli è così modificato:

« All'incaricato spetta una retribuzione in ragione di annue lire 120 mila ».

(È approvato).

ART. 2.

La nuova misura della retribuzione di cui all'articolo precedente verrà corrisposta con decorrenza dal 1° luglio 1948.

Alla copertura della maggiore spesa di lire 348.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio 1951-52 verrà provveduto mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo n. 452 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni del bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Istituzione di una sezione specializzata per il commercio con l'estero presso gli Istituti tecnici-commerciali « Armando Diaz » di Napoli, « Duca degli Abruzzi » di Roma e « Carlo Piaggio » di Viareggio. (2172).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una sezione specializzata per il commercio con l'estero presso gli Istituti tecnici-commerciali « Armando Diaz » di Napoli, « Duca degli Abruzzi » di Roma e « Carlo Piaggio » di Viareggio ».

La Commissione finanze e tesoro, alla quale era stato chiesto il parere, ha rilevato che, siccome il provvedimento non comporta alcun onere per il bilancio dello Stato, manca la materia per poter esprimere il parere.

L'onorevole Moro Aldo ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MORO ALDO, *Relatore*. Il disegno di legge tende a definire, da un punto di vista giuridico, una situazione determinatasi, fin dal 1946-47, in seguito all'istituzione di sezioni specializzate in taluni Istituti tecnici-commerciali. Furono organizzati, a titolo sperimentale, dei corsi di studio particolarmente adatti per la preparazione di ragionieri specializzati in commercio estero, senza nessun onere per lo Stato in quanto si tratta di istituti tecnici autonomi, il finanziamento dei quali viene assicurato mediante contributi di Enti locali. Questi corsi furono tenuti con successo e coloro i quali li avevano frequentati ebbero il titolo normale di ragionieri e periti commerciali.

Adesso, visto che l'esperimento ha avuto successo, il Ministro della pubblica istruzione propone di riconoscere legalmente queste sezioni e di attribuire, quindi, un titolo particolare ai diplomati di tali Istituti, i quali abbiano seguito quei corsi speciali.

Mi pare che, in linea di massima, il disegno di legge possa essere approvato dalla Commissione in quanto tende a valorizzare una scuola tecnica professionale in un settore particolarmente importante della nostra economia, quale è quello del commercio con l'estero.

Nel disegno di legge sottoposto al nostro esame, al primo articolo, si istituiscono legalmente tali corsi nei tre Istituti nei quali già funzionano. All'articolo 2 si dice che sarà emanato il regolamento per indicare il programma, il funzionamento di questi corsi. All'articolo 3 si definisce il titolo che spetta a coloro che abbiano seguito questi corsi.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1951

All'articolo 4 si stabilisce che gli istituti provvederanno al finanziamento di questi corsi con i propri mezzi di bilancio.

L'articolo 5 applica a queste sezioni specializzate tutte le norme vigenti per le sezioni ordinarie degli istituti tecnici commerciali. Sull'articolo 6 vorrei richiamare l'attenzione della Commissione perché non mi pare che sia espressa con perfetta correttezza giuridica la posizione che vengono ad assumere questi corsi che già funzionano. Vi si dice infatti: « L'istituzione delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1 ha effetto dall'anno scolastico 1946-47 ».

In proposito, ho chiesto chiarimenti al Ministero, e ho potuto capire che la retrodatazione di questi corsi non ha altro significato pratico se non l'attribuzione del titolo speciale di « perito per il commercio estero » a coloro che seguirono oltre quelli normali, anche questi corsi sperimentali. Penso che sarebbe più esatto dire: « Agli studenti che, a partire dall'anno scolastico 1946-47, abbiano conseguito il diploma di abilitazione nei predetti Istituti frequentando i corsi specializzati istituiti a scopo sperimentale, verrà attribuito il titolo di cui all'articolo 3 della presente legge ». Verrebbe così riconosciuto retroattivamente il titolo di perito e ragioniere specializzato per il commercio estero. Non so però se vi sia qualche altra esigenza da soddisfare attraverso questo riconoscimento retroattivo, e vorrei sentire in proposito il parere del sottosegretario.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Le posso dire subito che non avrei difficoltà ad accettare un emendamento del genere, ma non vorrei che restassero scoperti altri settori che forse dovrebbero essere regolati. Forse, sarebbe meglio parlare più genericamente di riconoscimento dei corsi e del titolo.

MORO ALDO, *Relatore*. Un altro dubbio sorge per l'articolo 1 in cui si fa esplicito riferimento ai tre istituti dove questi corsi già sono stati istituiti; vale a dire, si adopera lo strumento della legge per istituire questo nuovo tipo di scuola negli istituti indicati, poi, nel comma successivo, si dice che analoghe sezioni potranno essere istituite in altri istituti. Di modo che dobbiamo pensare che presso altri istituti tali sezioni saranno istituite con decreto ministeriale, senza ricorrere ad una legge come si è fatto per questi tre istituti. Dal punto di vista formale, sarebbe stato più esatto istituire, in linea generale, questo tipo di istituto tecnico; poi,

indicare gli istituti presso i quali questo tipo di corsi di studio doveva essere istituito.

Ho voluto manifestare questi dubbi di carattere tecnico, nella convinzione che, in linea di massima, il disegno di legge meriti la vostra approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SILIPO. Ai dubbi e alle incertezze espresse dal relatore, che io condivido pienamente, desidero aggiungere un'osservazione. Non ho nulla in contrario alla istituzione di tali corsi che ritengo utili e proficui, ma c'è nella relazione che precede il disegno di legge una frase che suscita in me delle preoccupazioni: « La scelta è caduta su tre istituti autonomi, in maniera che le maggiori spese derivanti dall'applicazione del provvedimento non gravino sull'erario, ma siano sostenute dagli istituti stessi con i fondi del loro bilancio ». Non vorrei che un simile criterio potesse costituire, nel futuro, un motivo discriminante per giustificare provvedimenti a favore di scuole private e a danno della scuola statale.

PRESIDENTE. Sarà un passo a cui, eventualmente, ci potremo opporre.

SILIPO. Desidererei che fosse chiaro che la Commissione, nell'approvare il disegno di legge, non trova una giustificazione al medesimo nell'assenza di onere finanziario per lo Stato.

PRESIDENTE. In sostanza, l'onorevole Silipo vorrebbe che non costituissero precedente il fatto che per una ragione di ordine finanziario si istituiscano o no questi corsi. Bisogna, però, considerare che questi tre Istituti sono sempre nell'ambito della scuola di Stato, seppure autonomi.

MONDOLFO. Vorrei riprendere, in forma ancora più radicale, l'ultima osservazione dell'onorevole Moro. Molto probabilmente, i precedenti che hanno portato alla elaborazione di questo disegno sono i seguenti: i tre istituti hanno, in un primo tempo, istituito una sezione speciale per il commercio estero, assicurando il ministero che avrebbero provveduto con fondi propri alle spese occorrenti; successivamente, hanno chiesto che ai diplomi rilasciati agli alunni che avevano frequentato queste sezioni fosse dato un riconoscimento legale.

Questa deve essere, all'incirca, l'origine del disegno di legge. Ma a me pare che il disegno di legge non avrebbe dovuto muovere da un fatto particolare, vale a dire, dall'istituzione di tali sezioni in tre speciali istituti tecnici, ma, al contrario, avrebbe dovuto

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1951

stabilire, in linea generale, l'istituzione di corsi appositi per la specializzazione in commercio estero. Successivamente, con decreti ministeriali, come si farà in futuro per gli altri istituti tecnici, avrebbe seguito il riconoscimento della già avvenuta costituzione nei tre istituti. La legge, insomma, dovrebbe contenere una disposizione generale, da applicarsi, la prima volta, a questi tre particolari istituti che già hanno istituito queste sezioni, in seguito a tutti gli altri istituti che le istituiranno, con fondi propri, oppure con fondi statali, se il ministero giudicherà utile l'iniziativa.

Mi pare anche strano, infine, che in questo provvedimento non siano compresi istituti di città nelle quali il commercio con l'estero ha grande sviluppo, come Genova, e Milano.

LOZZA. Devo fare alcune considerazioni. In primo luogo, noi non vorremmo che soltanto gli istituti con amministrazione autonoma, poiché non vi è aggravio per il bilancio dello Stato, potessero ottenere questo beneficio ora e in avvenire. Noi vorremmo che anche altri istituti, di grande importanza per la zona in cui sono situati, pur non avendo amministrazione autonoma, potessero essere organizzati in modo da consentire la specializzazione in commercio estero.

In secondo luogo, noi non sappiamo come in questi istituti siano stati ordinati tali corsi, come funzionino, quali materie insegnino. Con questo disegno di legge noi riconosciamo l'organizzazione dei corsi, così com'è, senza tuttavia conoscerla.

Faccio formale proposta di rinvio per dare modo al relatore, il quale è stato così chiaro nella sua relazione, di predisporre quegli emendamenti che diano un fondamento di maggiore consistenza giuridica a questo provvedimento che a me pare, allo stato, non molto corretto.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito, secondo la proposta dell'onorevole Lozza, che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e del disegno di legge esaminati nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

CACCIURI ED ALTRI: « Estensione della legge 11 marzo 1951, n. 134, sull'abilitazione provvisoria all'esercizio professionale » (2176).

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	23
Voti contrari	9

(La Commissione approva).

e del disegno di legge:

« Modifica dell'articolo 16 della legge 8 aprile 1942, n. 1145, sul riordinamento degli Osservatori astronomici » (2161).

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	31
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bianchi Bianca, Bianchini Laura, Calosso, Caronia, Chini Coccoli Irene, Cremaschi Carlo, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, Ermini, Fabriani, Franceschini, Gotelli Angela, La Marca, Lazzati, Lizier, Lozza, Malagugini, Mondolfo, Moro Aldo, Natta, Parente, Pavan, Piasenti, Pierantozzi, Pignatone, Polletto, Rescigno, Scaglia, Silipo, Tesauero, Torretta e Vetrone.

È in congedo:

Berti Giuseppe fu Giovanni.

La seduta termina alle 10,30.